Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73 — Roma - Martedì, 29 marzo 1932 Anno X — Numero 73

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1931

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 73 DEL 29 MARZO 1932-X:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi, n. 16
Ministero delle finanze Direzione generale del Debito pubblico: Estrazione anticipata dei premi, per le scadenze 15 maggio e 15 novembre 1932, assegnati ai Buoni del Tesoro novennali 4,75 per cento della quinta serie scadente il 15 novembre 1932.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2142.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. 1840.

Modifiche allo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato con R. decreto 8 marzo 1925, n. 547, e modificato col R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3108;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche dell'Università commerciale predetta;

Veduti i Regi decreti 3 giugno 1924, n. 986, e 25 luglio 1924, n. 1288;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1. — Le ultime parole « . . . . dell'economia nazionale » sono sostituite con le altre « . . . dell'educazione nazionale ».

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« Al mantenimento dell'Università si provvede, oltre che col lascito del fondatore Bocconi, anche con donazioni e con rendite ad essa assegnate o che le saranno in seguito assegnate, con contributi della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e di altri enti e con i proventi delle tasse scolastiche ».

Art. 4. — È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università ed è costituito di 19 membri.

Esso si compone: dell'erede del fondatore o di persona designata da lui o dai suoi eredi, che ne è presidente, del rettore « pro tempore », di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale, di uno del Ministero delle corporazioni, di uno della Provincia di Milano, di uno del Comune di Milano, di uno della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, di tre rappresentanti del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano, di nove membri nominati dall'erede del fondatore o dalla persona designata da lui o dai suoi eredi, avendo cura che almeno due siano scelti tra i laureati dell'Università.

Il presidente, il rettore ed il rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale sono componenti di diritto del Consiglio.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio, eletti in sostituzione di altri, restano in carica per il tempo in cui vi sarebbero restati i loro predecessori.

Dell'ufficio di presidenza fanno parte, oltre al presidente, anche il vice-presidente ed un consigliere delegato, che sono eletti dal Consiglio nel suo seno, rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Al presidente del Consiglio d'amministrazione spetta la rappresentanza giuridica dell'Università.

Il Consiglio elegge il segretario anche fuori del Consiglio stesso.

In seno al Consiglio d'amministrazione è costituito un Comitato esecutivo di cinque membri per l'esame e per la risoluzione delle questioni ad esso delegate e in genere per la trattazione di questioni urgenti e per i provvedimenti relativi. Del Comitato esecutivo fanno parte il presidente, il vice-presidente, il consigliere delegato, il rettore e il rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale ».

Art. 7. — È sostituito dal seguente:

« Il ruolo organico dei professori di materie fondamentali comprende tre posti. Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico dei professori di ruolo dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Il trattamento di quiescenza dei professori di ruolo sarà, a norma dell'art. 5 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 986, in rapporto allo stipendio goduto, sulle stesse basi adottate pei professori degl'Istituti Regi.

In caso di trasferimento all'Università « Bocconi » di professori appartenenti ad altri Istituti d'istruzione superiore saranno applicate le disposizioni del R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404.

Agli effetti del trattamento di quiescenza i professori di ruolo saranno inscritti al fondo di previdenza stabilito pel personale amministrativo, con queste disposizioni speciali:

1° il contributo a carico dell'Università sarà del 10 % e la trattenuta a carico del professore del 6 % sullo stipendio;

2° contributo e trattenuta si verseranno in una partita unica;

3° alla cessazione di un professore dal servizio la somma accreditata sulla sua partita servirà per garantire il trattamento di quiescenza dovuto: nel caso di sua insufficienza, la differenza sarà a carico del bilancio dell'Università. Per far fronte a tale eventuale deficienza verrà stanziato nel bilancio dell'Università uno speciale fondo di riserva, a favore del quale andranno le eventuali eccedenze.

La pensione vitalizia al professore e l'eventuale pensione alla famiglia, in caso di morte, saranno assicurate presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 8. — È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio accademico si compone di sette membri. Ne fanno parte di diritto il rettore, che lo presiede, ed i professori di ruolo. Gli altri componenti sono scelti ogni anno dal Consiglio d'amministrazione fra i professori incaricati in modo che nel Consiglio accademico siano rappresentati tutti i gruppi di materie insegnate nell'Università e cioè le economiche, le giuridiche, le tecniche, le lingue. Per queste ultime la rappresentanza spetta di diritto al direttore degl'insegnamenti di lingue ove esista ».

Art. 10. — Sono soppressi gli ultimi due commi.

Dopo il suddetto articolo sono inseriti i seguenti:

« Art. 11. — Pel trattamento di quiescenza del personale amministrativo, d'ordine e di servizio dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano è costituito un fondo di previdenza a conti individuali: esso ha lo scopo di mettere a disposizione dell'Università una somma da assegnarsi a chi cessa dal servizio o alla sua famiglia in caso di morte.

Art. 12. — L'iscrizione al fondo è obbligatoria per tutti gl'impiegati, compresi gli appartenenti al personale di servizio, dal giorno in cui sono assunti.

Art. 13. — Concorrono alla costituzione del fondo:

a) l'Università con un contributo annuo pari all'8 % dello stipendio di ciascun impiegato, più il premio per l'assicurazione di cui appresso:

b) ciascun impiegato con la trattenuta del 4 % sullo stipendio.

Tanto dal contributo dell'Università, quanto dalla trattenuta a carico dell'impiegato, sarà dedotto l'eventuale contributo per l'iscrizione alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

Pel trattamento di quiescenza gli stipendi sono considerati senza la riduzione del 12 %.

Art. 14. — Il fondo è diviso in due partite:

Partita *A* formata con il contributo dell'8 %, con i relativi interessi e con i proventi straordinari.

Partita *B* formata con la trattenuta del 4 % con i relativi interessi.

La somma accumulata sulla partita *A* serve a mettere l'Università in grado di corrispondere l'indennità di licenziamento stabilita dalla legge sul contratto d'impiego, restando a carico dell'Università stessa l'eventuale deficienza.

L'intera somma accumulata sulla partita *A* va assegnata:

1° a chi cessa dal servizio per invalidità accertata mediante visita medica;

2° a chi sia licenziato senza sua colpa dopo 15 anni di servizio;

3° a chi cessa dal servizio in seguito a sua domanda dopo aver compiuto 20 anni di servizio e raggiunto i 50 anni almeno di età;

4° alle signorine che lasciano il servizio in caso di matrimonio.

Art. 15. — In caso di morte l'intera somma accumulata sulla partita *A*, accresciuta dalla somma assicurata secondo l'art. 16, verrà assegnata agli aventi diritto all'indennità secondo la legge sul contratto d'impiego.

Art. 16. — A cura ed a beneficio dell'Università viene stipulata presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni una assicurazione in caso di morte per l'importo di due volte lo stipendio iniziale per i primi cinque anni, poi decrescente del 10 % dello stipendio iniziale per i successivi 10 anni, del 15 % dello stipendio stesso per quattro anni, del 20 % dello stipendio stesso per due anni, restando così ridotta a zero nel 21° anno.

Se l'assicurazione sulla vita di un impiegato non sia accettata in base alla visita medica, in caso di sua morte sarà assegnata solo la somma accumulata sulla partita *A*.

Art. 17. — Quanto resta disponibile sulla partita di un impiegato per non essere stato assegnato a norma degli articoli precedenti va a favore della partita *A* degli altri impiegati in proporzione della somma di competenza di ciascuno sulla partita stessa al 31 ottobre precedente.

Art. 18. — La somma accumulata sulla partita *B* va assegnata in caso di cessazione dal servizio in qualunque tempo e per qualunque causa, salva la responsabilità dell'impiegato per danni che avesse arrecati all'Università.

Art. 19. — All'impiegato che abbia almeno compiuto venti anni di servizio la Commissione amministrativa può concedere di prelevare per gravissimi motivi di famiglia da essa riconosciuti fino ad un quinto della somma accumulata sul fondo di previdenza.

Il prelevamento dovrà essere rimborsato in rate mensili con trattenute sullo stipendio nella misura e coll'interesse da fissarsi dalla Commissione.

Art. 20. — Le somme che non siano state riscosse dopo 5 anni dalla liquidazione vanno a favore del fondo a norma dell'art. 17.

Art. 21. — Le somme versate al fondo di previdenza vanno impiegate in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli del prestito del Comune di Milano.

Le somme momentaneamente disponibili saranno depositate in conto corrente presso una Banca.

Art. 22. — Al 31 ottobre di ogni anno si fa il conto consuntivo ed il riparto della competenza di ciascun impiegato su ciascuna delle partite *A* e *B*.

Il conto consuntivo deve essere presentato per l'approvazione al Consiglio d'amministrazione dell'Università.

Art. 23. — Il fondo è amministrato da una Commissione composta dal rettore dell'Università, da un membro del Consiglio d'amministrazione annualmente delegato da questo e da un impiegato scelto annualmente dal rettore.

Art. 24. — Spetta alla Commissione amministrativa di esaminare le domande di liquidazione dei conti individuali e provvedere alla liquidazione dei conti stessi.

Art. 25. — Al 31 ottobre 1931 verrà costituito un fondo da accreditarsi sulla partita *A* per ciascun dipendente dall'Università corrispondente all'8 % del cumulo degli stipendi ricevuti da ciascuno.

L'assicurazione di cui all'art. 16 verrà stipulata per la durata di 20 anni dal 1° novembre 1931 e per un importo iniziale pari alla differenza fra il doppio dello stipendio a quella data e la somma accreditata sulla partita *A*, decrescente con la norma fissata nell'art. 16 sulla base della differenza stessa ».

In conseguenza dell'inserzione dei predetti articoli viene modificata la numerazione degli articoli successivi (già 11, 12, 13 e 14).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 91. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2143.

REGIO DECRETO 23 novembre 1931, n. **1841**.

Contributo scolastico dovuto dal comune di Foligno, della provincia di Perugia, fino al 31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, col quale l'amministrazione di parte delle scuole elementari della provincia di Perugia fu assunta dal Consiglio scolastico della Provincia stessa a decorrere dal 1° gennaio 1915;

Veduto che a carico del comune di Foligno, della provincia di Perugia, fu consolidato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, l'annuo contributo di lire 81.703,59 con R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, e che

necessariamente il contributo stesso fu elevato, a decorrere dal 1° ottobre 1922, a L. 84.803,59 con R. decreto 25 marzo 1923, n. 3291, e a L. 87.149,50 dal 1° gennaio 1928, per l'aggregazione dell'ex comune di Valtopina disposta con R. decreto 29 luglio 1927, n. 1455;

Veduto che alcune scuole del comune di Foligno, inscritte al Monte pensioni comunale al momento dell'applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono state, in seguito alla cessazione dal servizio degli insegnanti alle scuole stesse preposte, inscritte al Monte pensioni governativo;

Veduto l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Vedute le deliberazioni del podestà del comune di Foligno e del Consiglio scolastico regionale dell'Umbria, con le quali il contributo predetto viene elevato:

a L. 82.035,75 dal 1° gennaio 1915,
a L. 82.105,65 dal 6 novembre 1918,
a L. 82.176,15 dal 1° ottobre 1919,
a L. 82.270,35 dal 1° aprile 1921,
a L. 82.361,55 dal 1° maggio 1921,
a L. 82.446,51 dal 1° aprile 1922,
a L. 82.535,31 dal 1° luglio 1922,
a L. 85.718,83 dal 1° ottobre 1922,
a L. 86.265,37 dal 1° ottobre 1923,
a L. 86.353,57 dal 4 gennaio 1924,
a L. 86.435,17 dal 1° novembre 1924,
a L. 86.505,37 dal 1° gennaio 1926,
a L. 86.592,97 dal 30 settembre 1926,
a L. 86.747,17 dal 1° ottobre 1926,
a L. 86.829,61 dal 1° settembre 1927,
a L. 89.175,52 dal 1° gennaio 1928,
a L. 89.344,96 dal 1° settembre 1928;

Visto l'art. 2 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo scolastico che il comune di Foligno, della provincia di Perugia, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 81.703,59 con R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, e successivamente aumentato a L. 84.803,59 con R. decreto 25 marzo 1925, n. 3291, e a L. 87.149,50 per l'aggregazione dell'ex comune di Valtopina disposta con R. decreto 29 luglio 1927, n. 1455, è stabilito come appresso:

a L. 82.035,75 dal 1° gennaio 1915 al 5 novembre 1918,
a L. 82.105,65 dal 6 novembre 1918 al 30 settembre 1919,
a L. 82.176,15 dal 1° ottobre 1919 al 31 marzo 1921,
a L. 82.270,35 dal 1° aprile 1921 al 30 aprile 1921,
a L. 82.361,55 dal 1° maggio 1921 al 31 marzo 1922,
a L. 82.446,51 dal 1° aprile 1922 al 30 giugno 1922,
a L. 82.535,31 dal 1° luglio 1922 al 30 settembre 1922,
a L. 85.718,83 dal 1° ottobre 1922 al 30 settembre 1923,
a L. 86.265,37 dal 1° ottobre 1923 al 3 gennaio 1924,
a L. 86.353,57 dal 4 gennaio 1924 al 31 ottobre 1924,
a L. 86.435,17 dal 1° novembre 1924 al 31 dicembre 1925,
a L. 86.505,37 dal 1° gennaio 1926 al 29 settembre 1926,
a L. 86.592,97 dal 30 settembre 1926 al 30 settembre 1926, (per il giorno 30 settembre 1926),
a L. 86.747,17 dal 1° ottobre 1926 al 31 agosto 1927,
a L. 86.829,61 dal 1° settembre 1927 al 31 dicembre 1927,
a L. 89.175,52 dal 1° gennaio 1928 al 31 agosto 1928,
a L. 89.344,96 dal 1° settembre 1928 al 31 dicembre 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 94. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2144.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1931, n. 1837.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare alcuni beni donati dalla Società di mutuo soccorso di Sori.

N. 1837. R. decreto 10 dicembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare alcuni beni donati dalla Società di mutuo soccorso di Sori.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1932 - Anno X

Numero di pubblicazione 2145.

REGIO DECRETO 23 novembre 1931, n. 1838.

Aumento del contributo scolastico del comune di Incudine.

N. 1838. R. decreto 23 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico dovuto dal comune di Incudine, della provincia di Brescia, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 1595,94 col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 142, è elevato a L. 8813,94 dal 1° gennaio al 31 dicembre 1931.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1932 - Anno X

Numero di pubblicazione 2146.

REGIO DECRETO 13 novembre 1931, n. 1839.

Fissazione dei contributi scolastici dei comuni di Visso, Castel S. Angelo e Ussita.

N. 1839. R. decreto 13 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici dovuti dai comuni di Visso, Castel S. Angelo e Ussita, della provincia di Macerata, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono stabiliti rispettivamente in L. 7314,46, L. 1870,34 e L. 2841,74 a decorrere dal 1° dicembre 1931.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1932 - Anno X

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1932, n 331.

Approvazione di una convenzione modificativa di quella vigente con la Società italiana di servizi marittimi per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione stipulata in Roma il 2 febbraio 1926 con la Società italiana di servizi marittimi, sedente in Roma, per la concessione alla medesima dell'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero per la durata di anni dieci, a cominciare dal 1° gennaio 1926, verso il corrispettivo da parte del Ministero delle comunicazioni di un contributo annuo iniziale di L. 10.200.000, aumentato di L. 2.600.000 con l'entrata in servizio sulla linea celere dell'Egitto della nave di nuova costruzione di cui all'art. 3 di detta convenzione;

Viste le convenzioni suppletive a quella suindicata:

in data 16 marzo 1927 che portò ad anni undici la durata della predetta convenzione 2 febbraio 1926;

in data 24 maggio 1930 con la quale venne data una nuova sistemazione alle linee pel Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero, ed istituita una linea per l'Egeo, restando stabilizzato in L. 12.800.000 dal 1° gennaio 1930 e fino al termine della convenzione 2 febbraio 1926 il contributo annuo statale fissato da quest'ultima convenzione;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di elevare detto contributo annuo da L. 12.800.000 a L. 15.800.000 a datare dal 1° luglio 1930 allo scopo di assicurare la regolare continuità delle linee indicate all'art. 1 della su citata convenzione 24 maggio 1930;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'allegata convenzione stipulata il 22 febbraio 1932 - Anno X con la Società italiana di servizi marittimi, sedente in Roma, e che modifica quelle stipulate con la Società suddetta alle date del 2 febbraio 1926 e del 24 maggio 1930 per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero elevando, con effetto dal 1° luglio 1930, da L. 12.800.000 a L. 15.800.000 il contributo annuo di esercizio stabilito dalla sopra citata convenzione suppletiva 24 maggio 1930.

Art. 2.

Per provvedere alla maggiore spesa derivante dalla convenzione di cui all'articolo precedente pel periodo dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1932, lo stanziamento del capitolo 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1931-32 è aumentato di L. 6.000.000 restando diminuito di pari somma lo stanziamento del capitolo 69 dello stesso esercizio.

La spesa di cui alla tabella annessa al R. decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, è aumentata di L. 6.000.000 per l'esercizio finanziario 1931-32 e di L. 3.000.000 per gli esercizi finanziari dal 1932-33 al 1935-36 e di L. 1.500.000 per l'esercizio finanziario 1936-37.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 108. — MANCINI.

Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società italiana di servizi marittimi per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale e il Mar Nero.

Premesso: che con convenzione in data 2 febbraio 1926, approvata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1926, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo dello stesso anno, la Società italiana di servizi marittimi, sedente in Roma, assunse l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero, per la durata di anni dieci a cominciare dal 1° gennaio 1926, verso il corrispettivo da parte del Ministero delle comunicazioni di un contributo annuo iniziale di L. 10.200.000, aumentato di L. 2.600.000 con l'entrata in servizio sulla linea celere dell'Egitto, di cui al primo paragrafo dell'art. 1 di detta convenzione, della nave di nuova costruzione indicata all'art. 3 della convenzione medesima;

che con convenzione in data 16 marzo 1927, approvata con decreto Ministeriale 19 stesso mese, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo medesimo, la durata della suddetta convenzione 2 febbraio 1926 fu prorogata di un anno, restando perciò stabilita in anni undici a cominciare dal 1° gennaio 1926;

che con successiva convenzione in data 24 maggio 1930, approvata con legge 8 gennaio 1931, n. 100, venne data una nuova sistemazione alle linee per il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero, ed istituita una linea per l'Egeo, restando il contributo annuo statale fissato dalla convenzione 2 febbraio 1926 stabilizzato in L. 12.800.000 dal 1° gennaio 1930 e fino al termine della convenzione stessa;

La Società italiana di servizi marittimi, avendo dovuto rilevare che l'esercizio finora effettuato di dette linee ha causato all'azienda sociale gravissime perdite a causa della crisi generale dei traffici marittimi, accentuata per quanto riflette le sue linee dalla politica economica della Turchia e della Grecia vietante alle bandiere estere la navigazione di cabotaggio, ha chiesto un aumento del contributo statale senza del quale le sarebbe impossibile di assicurare la continuazione degli importanti servizi affidatile;

ed il Ministero delle comunicazioni, avendo attentamente esaminata la situazione dell'azienda sociale, ha riconosciuta la necessità di elevare di L. 3.000.000 il contributo annuo stabilito dalla convenzione 24 maggio 1930 anzidetta;

fra

il tenente generale di porto cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni,

ed

il gr. uff. Umberto Broccà, consigliere e direttore generale della « Società italiana di servizi marittimi », sedente

in Roma, in nome e per conto della Società stessa in virtù di regolare mandato;

è stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il contributo annuo per l'esercizio delle linee di navigazione indicate all'art. 1 della convenzione 24 maggio 1930 stipulata con la Società italiana di servizi marittimi di cui nelle premesse alla presente, stabilito dall'art. 3 di detta convenzione 24 maggio 1930, è aumentato dal 1° luglio 1930 di L. 3.000.000, di guisa che il contributo annuo delle linee suddette, a decorrere dalla citata data 1° luglio 1930, ascende a L. 15.800.000.

Art. 2.

All'atto della stipulazione della presente convenzione la Società italiana di servizi marittimi dovrà prestare un supplemento di cauzione di L. 300.000 nelle forme stabilite dall'art. 16 della convenzione 2 febbraio 1926.

Art. 3.

Tutte le clausole e condizioni stabilite dalle convenzioni 2 febbraio 1926, 16 marzo 1927 e 24 maggio 1930, su citate, si intendono applicabili alla presente convenzione in quanto non siano da questa modificate.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 22 febbraio 1932 - Anno X.

p. *Il Ministero delle comunicazioni*:

Il direttore generale della marina mercantile:

GIULIO INGIANNI.

p. *La Società italiana di servizi marittimi*:

UMBERTO BROCCA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:

CIANO.

REGIO DECRETO 7 marzo 1932, n. 232.

Autorizzazione alla Regia università di Pavia ad accettare un legato.

N. 232. R. decreto 7 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Pavia è autorizzata ad accettare il legato di rendite disposto in suo favore dal generale nob. Galeazzo Sartirana.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 8 febbraio 1932.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei periti commerciali della Lombardia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti dei periti commerciali, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera 26 giugno 1931, n. 8371, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del rag. Riccardo Riva a segretario del Sindacato regionale fascista dei periti commerciali della Lombardia, da essa dipendente;
Visto il verbale della riunione 10 gennaio 1931 in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto alla elezione del proprio segretario nella persona del rag. Riccardo Riva;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del rag. Riccardo Riva a segretario del Sindacato regionale fascista dei periti commerciali della Lombardia.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 175. — BETTAZZI.

(2427)

REGIO DECRETO 8 febbraio 1932.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista degli architetti della Toscana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti degli architetti, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, numero 1313;
Vista la lettera 16 settembre 1931, n. 10328, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'architetto Ezio Cerpi a segretario del Sindacato regionale fascista degli architetti della Toscana, da essa dipendente;
Visto il verbale della riunione 15 dicembre 1930 in cui la assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto alla elezione del proprio segretario nella persona dell'architetto Ezio Cerpi;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina dell'architetto Ezio Cerpi a segretario del Sindacato regionale fascista degli architetti della Toscana.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 179. — BETTAZZI.

(2430)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-191 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Maver Luca di Martino e di Ferjanc Maria, nato a Grande (Gracova) il 6 ottobre 1882 e residente a Grande (Gracova), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maver Francesca di Gregario Ferjanc, nata a Grande il 15 settembre 1885, moglie;
Maver Angelo, nato a Grande il 23 agosto 1912, figlio;
Maver Francesca, nata a Grande il 27 novembre 1920, figlia;
Maver Giulia, nata a Grande il 26 aprile 1928, figlia;
Maver Giovanni, nato a Grande il 26 gennaio 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gracova Serravalle sarà notificato all'interesato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 12 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(835)

N. 50-177 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Maver Agnese fu Andrea e della fu Skert Maria, nata a Cal di Canale il 12 gennaio 1874 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(838)

N. 50-178 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Maver Stefania fu Pietro e della fu Levpuscek Teresa, nato a Cal di Canale l'8 giugno 1887 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maver Giuseppe di Stefania, nato a Cal di Canale il 4 gennaio 1920, figlio;
Maver Stanislao di Stefania, nato a Cal di Canale il 20 luglio 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(839)

N. 50-180 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Maver Agostino fu Andrea e della fu Lipicar Maria, nato a Cal di Canale il 30 agosto 1890 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maver Teresa fu Andrea, nata a Cal il 14 settembre 1894, sorella;

Maver Daniele di Teresa, nato a S. Canziano (Jugoslavia) il 15 settembre 1917, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(841)

N. 50-192 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Maver Giovanni fu Martino e di Ferjano Maria, nato a Grande (Gracova Serravalle) il 14 agosto 1884 e residente a Grande (Gracova Serravalle), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maver Agnese fu Tommaso Drole, nata a Grande il 24 dicembre 1891, moglie;

Maver Stanislao, nato a Grande l'8 novembre 1912, figlio;

Maver Francesco, nato a Grande il 12 gennaio 1914, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gracova Serravalle, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(842)

N. 50-198 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Maver Francesco fu Giovanni e di Patribus Teresa, nato a Aiba il 15 settembre 1868 e residente a S. Lucia di Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maver Francesca fu Mattia Valentincic, nata a Lom di Tolmino il 18 aprile 1868, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di S. Lucia di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(847)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore, in via provvisoria, della Convenzione di commercio e di navigazione stipulata tra l'Italia e la Spagna il 15 marzo 1932.

In base ad apposita clausola della Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna stipulata in Roma addì 15 marzo 1932, con scambio di note tra il Regio Ministero degli affari esteri e l'Ambasciata della Repubblica di Spagna in Roma, è stato stabilito che quel trattato entra in vigore in via provvisoria il 30 marzo corrente.

(2143)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.